



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” che a decorrere dall'anno 2013 ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”);

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'articolo 2 la ripartizione delle risorse del Fondo per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo DPCM;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che “*a decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art. 16 – bis del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che “*nelle more*



dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente”;

VISTO l'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che dispone “*misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta*” e ha previsto un incremento del Fondo per un importo pari a 1,2 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, che ha previsto un incremento del Fondo per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di garantire alle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e alle persone con patologie, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, il diritto di farsi accompagnare da un cane di assistenza sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, che ha previsto l'incremento del Fondo per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartire proporzionalmente tra le Regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 5.345.754.000,00 euro per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che ha modificato l'importo del Fondo da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ha previsto che “*per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui»;*

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre



2007, n. 244, pari ad euro 4.200.000,00, al netto della riduzione permanente di un milione di euro per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammonta a euro 5.341.554.000,00 per l'anno 2025;

CONSIDERATO che l'incremento del Fondo di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, pari a 1,2 milioni di euro dal 2024, è destinato a specifiche finalità, per cui lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto di tale quota, ammonta a euro 5.340.354.000,00 per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l'articolo 27, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla ripartizione e alla erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento del Fondo Nazionale per l'anno 2025, applicando le percentuali di riparto di cui al DPCM 26 maggio 2017, recante modifiche al DPCM 11 marzo 2013, al fine di assicurare liquidità alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario garantendo contestualmente la continuità e regolarità dei servizi;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 325 del 17 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2024 al n. 4413, recante il riparto, per l'anno 2024, delle risorse del Fondo, si è proceduto all'assegnazione alla Regione Molise del saldo del 20 per cento per un importo pari ad euro 5.477.421,32;

CONSIDERATO, altresì, che con il decreto dirigenziale della Direzione generale per il trasporto pubblico locale n. 462, del 23 dicembre 2024, per mero errore materiale, è stato impegnato e pagato a favore della Regione Molise l'importo di euro 6.299.708,82, con conseguente riduzione delle quote assegnate alle altre Regioni;

VISTA la nota n. 10641 del 30 dicembre 2024, con la quale la Direzione generale per il trasporto pubblico locale ha comunicato alla Regione Molise che la maggiore somma erogata, pari ad euro 822.287,20, sarebbe stata recuperata in sede di assegnazione dell'anticipazione dell'80 per cento del Fondo per l'anno 2025, con conseguente compensazione in favore delle altre Regioni



DECRETA

Articolo unico (Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2025)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 entro il 31 ottobre di ciascun anno, per l'anno 2025 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, complessivamente pari a euro **4.272.283.200,00**.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo di euro **4.272.283.200,00**.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2025 pari all'80 per cento dello stanziamento del "Fondo nazionale" al netto dell'importo destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico.

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2025	Quota da recuperare dalla Regione Molise	Percentuali di redistribuzione quote	Distribuzione della quota recuperata	Totale anticipazione
ABRUZZO	2,69%	114.912.926,79		2,71%	22.275,45	114.935.202,24
BASILICATA	1,55%	66.213.768,22		1,56%	12.835,30	66.226.603,52
CALABRIA	4,28%	182.835.437,42		4,31%	35.441,99	182.870.879,40
CAMPANIA	11,07%	472.894.460,79		11,15%	91.668,88	472.986.129,67
EMILIA ROMAGNA	7,38%	315.262.973,86		7,43%	61.112,58	315.324.086,45
LAZIO	11,67%	498.525.596,88		11,75%	96.637,38	498.622.234,26
LIGURIA	4,08%	174.291.725,39		4,11%	33.785,82	174.325.511,21
LOMBARDIA	17,36%	741.594.204,10		17,48%	143.755,35	741.737.959,44
MARCHE	2,17%	92.699.275,51		2,19%	17.969,42	92.717.244,93
MOLISE	0,71%	30.330.177,70	822.287,20	0,00%	0,00	29.507.890,50
PIEMONTE	9,83%	419.923.446,22		9,90%	81.400,64	420.004.846,85
PUGLIA	8,09%	345.593.151,56		8,15%	66.991,98	345.660.143,54
TOSCANA	8,83%	377.204.886,07		8,89%	73.119,80	377.278.005,87
UMBRIA	2,03%	86.718.677,09		2,04%	16.810,10	86.735.487,19
VENETO	8,27%	353.282.492,39		8,33%	68.482,53	353.350.974,92
TOTALE	100,00%	4.272.283.200,00		100,00%	822.287,20	4.272.283.200,00

